


# Allegato VI

## Albero decisionale per stabilire se ai fini della fiscalità svizzera è dato investimento collettivo di capitale straniero



**Legenda:**

<sup>1</sup> Si veda all'indirizzo Internet. <https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/> l'elenco degli investimenti collettivi di capitale stranieri di cui è consentita la distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera

<sup>2</sup> Diritto dell'investitore di chiedere la restituzione al valore patrimoniale netto del fondo almeno una volta all'anno; le clausole di lockup non modificano la qualifica.

<sup>3</sup> Vedasi elenco dei paesi sottoposti a una vigilanza accettata dall'AFC nell'Allegato V

<sup>4</sup> L'esistenza dei seguenti requisiti indica che si tratta di un investimento collettivo di capitale:

- durata limitata della forma d'investimento;
- esistenza di un *offering memorandum*;
- diritti di co-decisione dell'investitore mancanti o molto limitati;
- reporting / rendicontazione allestiti analogamente agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza;
- la forma d'investimento dispone dei tipici incarichi di funzione quali investment manager, banca depositaria ecc.

<sup>5</sup> Diritto dell'investitore di chiedere la restituzione al valore patrimoniale netto del fondo almeno una volta all'anno; le clausole di lockup non modificano la qualifica.